

Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Villa e a./Parlamento**(Causa F-4/06)**

(2006/C 74/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Renata Villa (Senninberg, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti G. Bouneou, F. Fabretti]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare le decisioni 8 febbraio 2005, nn. 102495, 102494 e 102496 con cui l'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) del Parlamento europeo rifiuta alle ricorrenti il rimborso dell'abbuono eccedente, che risulta dalla differenza tra i diritti acquisiti durante gli anni d'affiliazione al regime italiano ed il numero di annualità trasferite nel regime comunitario, a seguito del nuovo calcolo di trasferimento dei loro diritti a pensione;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1991 le ricorrenti, dipendenti del Parlamento europeo, hanno trasferito verso il sistema comunitario i diritti a pensione che avevano acquisito in Italia prima di prendere servizio alle Comunità. La differenza tra il numero effettivo di anni d'affiliazione nel regime italiano ed il numero di annualità che risulta dal calcolo di abbuono nel regime comunitario è stata determinata ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione applicate all'epoca dal Parlamento, le quali non limitavano l'abbuono al numero di anni d'affiliazione in Italia.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto, le ricorrenti hanno proposto domande volte ad ottenere un nuovo calcolo dell'abbuono precedentemente ottenuto, basandosi sull'art. 26, nn. 5 e 6, dell'allegato XIII del detto statuto. Poiché le domande sono state respinte, le ricorrenti hanno proposto reclami che sono stati ugualmente respinti dall'APN.

Nel loro ricorso le ricorrenti deducono una violazione dell'art. 26 dell'allegato XIII del nuovo statuto, nonché dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, tanto nella nuova versione quanto nella precedente.

Esse sostengono, inoltre, che il Parlamento ha altresì violato i principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di divieto di comportamento arbitrario, di protezione del legittimo affidamento, di divieto di arricchimento senza causa, nonché il dovere di sollecitudine.

Ricorso presentato il 18 gennaio 2006 — Patak Dennstedt/Commissione**(Causa F-5/06)**

(2006/C 74/67)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Dunja Patak Dennstedt (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 ottobre 2005 recante rigetto del reclamo della ricorrente, adottata congiuntamente alla decisione di rigetto della domanda precedentemente presentata dalla ricorrente;
- condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente dell'importo di EUR 35 000;
- in subordine, disporre il ritiro del documento controverso dalla relazione d'inchiesta 18 settembre 2001;
- in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione in pensione di invalidità, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere l'annullamento di diverse decisioni della convenuta. Durante tale procedimento, veniva a conoscenza di taluni documenti relativi a procedimenti interni alla Commissione che la riguardavano e presentava una domanda volta, da un canto, al ritiro dagli atti dei documenti nei quali un dipendente sembra trarre conclusioni personali con riguardo alla malattia professionale della ricorrente e, dall'altro, a verificare se la condotta di taluni dipendenti nel corso di un procedimento disciplinare era stata conforme agli obblighi statuari.

Dal momento che la domanda veniva respinta, la ricorrente presentava reclamo, parimenti respinto dall'APN.

Nel ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che la decisione recante rigetto del suo reclamo viola gli obblighi che incombono alla convenuta nei confronti dei suoi dipendenti. Tale decisione, infatti, violerebbe diversi principi generali del diritto, quali il principio di buona amministrazione e l'obbligo di sollecitudine.

La ricorrente aggiunge quindi che i dipendenti della Commissione che hanno diffuso e persino inserito in una relazione d'inchiesta elementi erronei con riguardo alla sua malattia professionale hanno commesso un errore grave che implicherebbe la responsabilità della convenuta la quale dovrebbe, pertanto, risarcire il danno materiale e morale subito dalla ricorrente.

Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Tolios e a./Corte dei Conti

(Causa F-8/06)

(2006/C 74/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Iraklis Tolios (Parigi, Francia), François Muller (Strasburgo, Francia) e Odette Perron (La Rochelle, Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Corte dei Conti delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità con esso addotta;
- conseguentemente, annullare i bollettini pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore pari a quello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che i ricorrenti sostengano le loro spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa sono tutti dipendenti collocati a riposo prima del 1o maggio 2004. Essi contestano il regime transitorio istituito, in attesa della soppressione dei coefficienti correttori, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti

di dette Comunità⁽¹⁾, in quanto tale regime è fondato su un nuovo calcolo dei coefficienti correttori «pensione» che non è calcolato più con riferimento alla capitale, ma secondo il costo medio della vita nello Stato membro in cui il titolare della pensione prova di aver stabilito la sua residenza principale.

A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che il citato regolamento è fondato su una motivazione erronea, in quanto né l'integrazione accresciuta della Comunità, né la libertà di circolazione e di soggiorno, né la difficoltà di verificare il luogo effettivo di residenza dei pensionati, possono giustificare il regime transitorio in esame.

Inoltre i ricorrenti fanno valere la violazione nel caso di specie dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di retroattività dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento.

⁽¹⁾ GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1

Ricorso presentato il 30 gennaio 2006— Canteiro Lopes/ Commissione

(Causa F-9/06)

(2006/C 74/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rui Canteiro Lopes (Lisbona, Portogallo) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 13 ottobre 2005 di non aggiungere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli e di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000;
- condannare la convenuta alle spese.